

DIRITTO TRIBUTARIO

Nicolò Pollari

SCHEDE DI AUSILIO DIDATTICO

Argomento:

Norme tributarie
Efficacia nel tempo e nello spazio

2019/2020

L'EFFICACIA NEL TEMPO E NELLO SPAZIO DELLE NORME TRIBUTARIE

L'EFFICACIA NEL TEMPO

ENTRATA IN VIGORE:

non esistono difformità, nel diritto tributario, rispetto al principio generale della *vacatio legis* (art. 73, 3° comma, Cost.)

Tuttavia, di fatto, molto spesso il legislatore fruisce della possibilità di stabilire un termine più ampio di quello ordinario (15 gg. dalla pubblicazione) per dar modo ai cittadini di poter acquisire piena cognizione dell'esistenza e del significato precettivo delle norme varate in materia.

CESSAZIONE DELL'EFFICACIA:

valgono, anche qui, i principi di carattere generale, per cui essa può discendere dall'abrogazione (espressa o tacita), da una dichiarazione di incostituzionalità o dalla scadenza del termine (allorquando si tratti di leggi a termine, o "temporanee").

PECULIARITA' CHE, PER LUNGO TEMPO, HANNO CARATTERIZZATO L'ABROGAZIONE E LA SUCCESSIONE DI NORME IN MATERIA SANZIONATORIA

- Principio di "**fissità**" (necessità di abrogazione espressa);
Tale principio è stato **abrogato**.
- principio di "**ultrattività**" (tempus regit actum).
Il principio di ultrattività comportava sempre l'applicazione, all'autore della violazione, della normativa vigente al momento della commissione del fatto.
Anche questo principio è stato **abrogato**.
Oggi, sia in ambito sanzionatorio amministrativo (art. 3 del D.Lgs. nr. 472/1997) che penale (art. 2 cod. pen.) trova applicazione il principio di legalità combinato con quello del favor rei.

L'EFFICACIA NELLO SPAZIO

(2 TEMATICHE)

AMBITO TERRITORIALE DELLA SUA APPLICABILITA':

principi di territorialità ed esclusività della normativa tributaria

Sul territorio italiano, l'unica legge impositrice oggettivamente operante risulta essere quella nazionale.

*Tuttavia, il richiamo al principio di sovranità evoca anche quello opposto, di **stretta territorialità**, per cui all'esterno del territorio nazionale l'efficacia della norma italiana trova l'evidente limite costituito dalla sovranità degli altri Paesi.*

LIMITI CHE INCONTRA IL LEGISLATORE NELLA INDIVIDUAZIONE DI PRESUPPOSTI SOGGETTIVAMENTE O OGGETTIVAMENTE SGANCIATI DAL RIFERIMENTO AL TERRITORIO NAZIONALE:

per individuare dei fatti tassabili deve sussistere un qualche criterio di collegamento (oggettivo o soggettivo) della vicenda con l'ordinamento nazionale.

Divieto di elevare a presupposto di imposta tutti quei fatti che siano sprovvisti di qualsivoglia legame (oggettivo e/o soggettivo) con l'ordinamento italiano.

ESEMPLI:

- art. 7 D.P.R. nr. 633/1972, che assume, quale criterio per determinare la territorialità dell'IVA, la "nazionalità" dei beni (se trattasi di "cessione di beni") e la "residenza" del soggetto (se trattasi di prestazione di servizi);
- art. 20 T.U.I.R., che disciplina l'applicazione dell'IRPEF ai non residenti, dettando regole particolareggiate in rapporto ai vari tipi di reddito (es: per i redditi da lavoro autonomo, il criterio è quello dell'esercizio dell'attività nel territorio dello Stato).

Necessità di un ragionevole legame giustificativo (c.d. *genuine link*) tra soggetto destinatario della norma impositiva e territorio (o, con locuzione più ampia, ordinamento giuridico italiano).